



**REGIONE
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO**

ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 16 DPGR n. 161/2008, è pubblicata in data odierna all'Albo di questo Servizio dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi consecutivi.

BARI, 12-03-2015

Il Responsabile

[Firma]

N. 66 del 12/03/2015

del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Servizio Uff. Accreditamenti
Tipo materia	<input type="checkbox"/> PO FESR 2007-2013 <input checked="" type="checkbox"/> Altro
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 151/DIR/2015/000 66

OGGETTO: Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 8/2004 s.m.i. e articolo 3 R.R. n. 14 dell'08/07/2014, per l'Area Sud dell'ASL FG e parere favorevole nei confronti della "San Francesco s.r.l." per la realizzazione di n. 1 Struttura Residenziale e n. 1 Struttura Semiresidenziale Terapeutiche per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articoli 1 e 2 del R.R. n. 14/2014, nella unica sede in Cerignola alla via Sacerdote A. Palladino n. 2/A.

IL DIRIGENTE

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione sui siti informatici;
- Visto l'art. 18 del Dlgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;



- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
 - Vista la Determinazione n. 292 del 20 ottobre 2009 – Atto di assegnazione del personale agli Uffici del Servizio PGS.
 - Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 47 del 25/10/2012, come rettificata dalla Determinazione n. 49 del 30/10/2012, di conferimento della Direzione dell'Ufficio Accreditamenti.
 - Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 2271 del 31/10/2014, avente ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità - modifica e integrazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 1112/2011 e s.m.i.";
 - Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 novembre 2014 n. 743, ad oggetto "Organizzazione Servizi dell'Area Politiche per la promozione della salute delle persone e delle pari opportunità", pubblicato sul BURP n. 161 del 20/11/2014;
 - Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell'incarico di Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private".

In Bari presso la sede del Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Alta Professionalità "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti, riceve la seguente relazione.

Con D.M. 24 aprile 2000 è stato adottato il "Progetto Obiettivo Materno-Infantile" relativo al "Piano sanitario nazionale per il triennio 1998-2000", con il quale, tra l'altro, si è riconosciuta, nell'azione generale di tutela della salute della popolazione, una particolare importanza alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie neurologiche e psichiatriche dell'età evolutiva (infanzia e adolescenza), demandando alla programmazione regionale l'individuazione dei modelli organizzativi per l'assistenza ai minori affetti da patologie neurologiche e psichiatriche che assicurino l'integrazione degli interventi ed il collegamento funzionale tra tutte le U.O. coinvolte nella continuità terapeutica nelle fasi di passaggio all'età adulta.

Con Regolamento regionale n. 7/2002 - "Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private" sono stati stabiliti i requisiti organizzativi e strutturali delle strutture riabilitative psichiatriche (Comunità riabilitativa assistenziale, Comunità alloggio, Gruppo Appartamento e Centro Diurno), tra le quali, tuttavia, non è stata prevista una struttura specificamente destinata ad accogliere soggetti minori con patologie neurologiche e psichiatriche.

Con Regolamento regionale n. 3/2006 è stato determinato il fabbisogno di prestazioni per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-



sanitarie, prevedendo in particolare all'art. 4 che *"in sede di prima applicazione del presente Regolamento si procederà prioritariamente ad autorizzare i progetti finalizzati a patenziare le strutture riabilitative psichiatriche, in primis quelli rivolti all'età evolutiva [...]"*.

Solo successivamente, tuttavia, con il Regolamento regionale n. 9 del 10 febbraio 2010, sono state apportate modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 3/2005, introducendo i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori, prevedendo, nello specifico, le seguenti strutture:

- all'art. 1, il Centro Residenziale Terapeutico per Minori (CRTM) quale struttura *"che accoglie minori con disturbi psicopatologici, ritardo mentale o gravi patologie della comunicazione, relazione e socializzazione che necessitano sia di interventi intensivi complessi e coordinati che di ospitalità a ciclo continuo o per brevi periodi"*, con dotazione di 10 posti letto, il cui fabbisogno, secondo il D.M. 24 aprile 2000 – "Progetto Obiettivo Materno-Infantile", è stabilito *"tendenzialmente pari ad 1 ogni 1.500.000 abitanti per le Aree Metropolitane o ad alto densità di popolazione"*, mentre *"per le altre realtà territoriali il fabbisogno va definita a livello regionale"*;
- all'art. 2, il Centro Semiresidenziale Terapeutico per Minori (CSRTM) quale struttura che *"accoglie minori affetti da disturbi psicopatologici, ritardo mentale, gravi disturbi della comunicazione, della relazione e della socializzazione, con la finalità di effettuare interventi educativo-terapeutico-riabilitativi intensivi, complessi e coordinati che consentano di: acquisire abilità cognitive, comunicative e relazionali; acquisire le autonomie possibili adeguate al proprio contesto ambientale; prevenire la cronicizzazione dei disturbi; contenere il rischio dei ricoveri impropri; garantire continuità e raccordo con le strutture educative di appartenenza del bambino/adolescente"*, organizzato in 4 moduli di 5 utenti ciascuno, con capacità ricettiva massima di 20 utenti, il cui fabbisogno è *"tendenzialmente pari ad 1 ogni 500.000 abitanti"*, come già statuito dal D.M. 24 aprile 2000 – "Progetto Obiettivo Materno-Infantile".

Con nota prot. 22765 del 04/10/2013 il comune di Cerignola ha trasmesso al Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria (APS), ai fini della verifica di compatibilità di cui all'articolo 7, L.R. n. 8/2004, l'istanza di autorizzazione alla realizzazione, proposta dalla "San Francesco s.r.l." avente sede in Triggiano alla via Martiri di via Fani n. 5, di un *"Centro Terapeutico per Minori Residenziale e Semiresidenziale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. a) della L.R. n. 8/2004 e Reg. Reg. n. 9 del 10/02/2010 art. 1 e 2 da istituire alla via Sacerdote A. Palladino n. 2/A del comune di Cerignola"*, con allegato, C.I.L., relazione tecnica e piantina catastale del progetto.

Tenuto conto degli orientamenti nel frattempo espressi dal T.A.R. Puglia con sentenza n. 185 del 07/02/2013, poi confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 510 del 04/02/2014, sui contenuti e modalità della verifica di compatibilità, al fine di individuare le *"idonee procedure per selezionare i soggetti interessati"* di cui all'art. 8 ter, comma 5, D. Lgs. 502 del 1992, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013 la Regione ha approvato i *"Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai*



sensi dell'articolo 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004."

Con la medesima deliberazione di Giunta Regionale è stato precisato che: "(...) dunque, la verifica di compatibilità regionale non può prescindere dalla dimensione allocativa del fabbisogno di prestazioni sanitarie, da intendersi come esigenza incamprimibile affinché vi sia una equa e razionale distribuzione di strutture eraganti un determinato tipo di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie su tutta il territorio regionale, negli ambiti aziendali locali e loro articolazioni distrettuali, tenuto conto delle strutture del medesimo tipo ivi già operanti; in ragione di tale esigenza, la nuova offerta di prestazioni sanitarie deve trovare spazio nell'ambito della programmazione regionale sala ed in quanta, con riguardo a un determinato ambito territoriale, corrisponda ad un effettivo fabbisogno di quelle prestazioni attestata dagli organi competenti e sia coerente con le scelte allocative della stessa programmazione regionale sanitaria."

Sulla scorta delle predette considerazioni è stato stabilito che: "Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto si applicano i seguenti principi e criteri:

- 1) l'eventuale copertura del fabbisogno sanitaria regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali predefiniti, deve avvenire in seguito all'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessata dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;*
- 2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta le carenze del fabbisogno regionale attraverso l'esame di dati raggruppati riferiti all'anno precedente, forniti dall'ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente eragate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari a aree interessate, tenuto conto, altresì, dell'eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;*
- 3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il conseguente non accoglimento della relativa istanza, anche se unica;*
- 4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/a di requisiti, che attengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/a indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all'eventuale rilascio della verifica positiva di compatibilità;*
- 5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro integrata dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette*



richieste potrà soccorrere - in assenza della prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell'istanza che precede temporalmente le altre.

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di valta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da 1) a 4), anche i seguenti:

6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti parametri e relativi punteggi: (...)"

Successivamente, la Giunta Regionale ha approvato il R.R. n. 9 del 18 aprile 2014, ad oggetto "Modifica ed integrazione del Regolamento Regionale <Integrazione del Regolamento Regionale 13 Gennaio 2005, n. 3. Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi per l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio e per l'accreditamento. Fabbisogno.", con il quale, in particolare:

a) ha disciplinato le caratteristiche e requisiti relative alla "Struttura residenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza" (art. 1) e alla "Struttura semiresidenziale terapeutica dedicata per il trattamento extra ospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza" (art. 2) in gran parte coincidenti con quelli previsti nel precedente R.R. n. 9/2010;

b) ne ha rideterminato il fabbisogno stabilendo che: "1. A modifica ed integrazione del Regolamento Regionale n. 3/2006, l'art. 1, sub A, dopo la lett. e), è così integrato:

e) Strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche dedicate per il trattamento extraospedaliero dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza. Il fabbisogno viene determinato come segue:

ASL Bari

n. 3 strutture residenziali, di cui una nell'area nord, una nella città di Bari, una nell'area sud;

n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una nell'area nord, una nella città di Bari, una nell'area ovest, una nell'area sud;

ASL BT

n. 1 struttura residenziale allocata nella città di Andria

n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una a Barletto ed una a Canoso



ASL Brindisi

n. 1 struttura residenziale allocata nella citta di Brindisi

n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allacata nell'area nord ed una nell'area sud

ASL Faggia

n. 2 strutture residenziali allacate una nella citta di Faggia, una nell'area sud a servizia delle ASL Faggia e BT

n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una nella citta di Foggia, una nell'area nord ed una nell'area sud

ASL Lecce

n. 3 strutture residenziali allacate una nella citta di Lecce, una nell'area sud, una nell'area nord ionica a servizio delle ASL Lecce e Taranto

n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una nella citta di Lecce, una nell'area sud, una nell'area nord ionica a servizia delle ASL Lecce e Taranto

ASL Taranta

n. 1 struttura residenziale allocata nella citta di Taranto

n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella citta di Taranto e l'altra nell'area avest della ASL" (art. 3);

c) ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento n. 9 del 10 febbraio 2010 avente ad oggetto "Modifico ed integrazione del Regolamento Regionale 13 gennaio 2005, n.3 "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzotivi per autorizzazione ed accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali terapeutiche per minori".

Con il successivo R.R. n. 14/2014 dell'08/07/2014, sostanzialmente invariati gli altri articoli, all'articolo 3, è stato ridefinito dal punto di vista allocativo il fabbisogno regionale delle strutture in parola nel seguente modo:

" ASL Bari

- n. 3 strutture residenziali, ollocate, sul territorio della ASL, o nord, al centro ed a sud

- n. 4 strutture semiresidenziali, di cui una o nord, uno al centro, una nell'area ovest, una nell'area sud

ASL BT

- n. 1 struttura residenziale allacata al centro della ASL

- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una nella zona interna ed uno sulla litaranea

ASL Brindisi

- n. 1 struttura residenziale allocata al centro della ASL

- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una allocata nell'area nord ed una nell'area sud

ASL Faggia

- n. 3 strutture residenziali, allacate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud



- n. 3 strutture semiresidenziali, allocate, sul territorio della ASL, a nord, al centro ed a sud
ASL Lecce

- n. 3 strutture residenziali, allocate, sul territorio dello ASL, uno al centro, una a sud, una nell'area nord ionica

- n. 3 strutture semiresidenziali, di cui una al centro, una a sud, una nell'area nord ionica
ASL Taranto

- n. 1 struttura residenziale allacata al centro della ASL

- n. 2 strutture semiresidenziali, di cui una al centro e l'altra nell'area ovest della ASL".

In seguito all'entrata in vigore del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, che al comma 2, art. 27 (Disposizioni di semplificazione e razionalizzazione in materia sanitaria) ha previsto l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8-ter, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con nota circolare prot. AOO_081/2341/APS1 del 27/06/2014 il Servizio APS ha precisato che "alla luce del nuovo assetto normativo, nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della L.R. n. 8/2004, i soggetti pubblici e privati interessati dovranno inoltrare l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura al Comune competente per territorio, il quale, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni, potrà rilasciare l'autorizzazione alla realizzazione senza dover più richiedere alla Regione la preventiva verifica di compatibilità con il fabbisogno".

In virtù di tale nuovo assetto normativo, che eliminava la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale, con nota prot. 17173 del 24/07/2014 il comune di Cerignola ha trasmesso al Servizio APS l'autorizzazione alla realizzazione n. 2/2004, emessa in pari data, del predetto Centro Terapeutico per Minori Residenziale di n. 10 p.l. e Semiresidenziale di n. 20 p.l., alla via Sacerdote A. Palladino n. 2/A del comune di Cerignola, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. a) della L.R. n. 8/2004 e Reg. Reg. n. 9 del 10/02/2010 art. 1 e 2.

Con nota del 05/08/2014, la "San Francesco s.r.l." ha quindi chiesto al Servizio APS il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del succitato Centro per Minori, allegandovi il certificato di agibilità, relazione tecnica e planimetrie dell'immobile.

Con nota circolare prot. AOO_081/3197/APS1 del 23/09/2014, in seguito alla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, che ha previsto la soppressione del comma 2, art. 27 del medesimo decreto legge, il Servizio APS ha precisato che: "Tale soppressione comporta, conseguentemente, la riviviscenza del comma 3, art. 8 ter D.Lgs. n. 502/1992 sopra citato e quindi la reintroduzione della verifica di compatibilità, quale presupposta legale al fine del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'art. 7, L.R. n. 8/2004, a far data dal giorno 18/08/2014.

Per quanto riguarda le eventuali autorizzazioni comunali alla realizzazione rilasciate senza la previa verifica regionale di compatibilità, anteriormente a quest'ultima data e nella vigenza del soppresso comma 2 citato, si rileva che:



- ai sensi dell'art. 77, comma 2, Cast. "I decreti perdano efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti";
- la soppressione, ossia la mancata conversione, della disposizione di cui al comma 2 succitata, determina l'inefficacia della medesima sin dalla sua origine (ex tunc), come se non fosse mai esistita;
- la legge di conversione di cui si tratta non prevede alcuna norma volta a regolare gli effetti dei rapporti giuridici autorizzativi sorti sulla base della norma non convertita (soppressa);
- secondo il consolidato orientamento del Consiglio di Stato "La mancata conversione del d.l. con la conseguente perdita di efficacia ex tunc, infatti, determina un'illegittimità sopravvenuta dell'atto amministrativo emanato durante il suo temporaneo vigore, che se non lo fa automaticamente venir meno (Cons. St., Sez. V, 19 maggio 1998, n. 633), non potendo lo stesso essere considerato come un atto nulla, legittima senz'altro l'amministrazione ad adattare un provvedimento di autotutela per rimuovere gli effetti del provvedimento qualora lo stesso, pur conforme alla normativa dettata dal suddetto d.l., risulti difforme dalla normativa successivamente rilevante (cfr. Cons. St., Sez. V, 2 luglio 2001, n. 3594)" (v. Cons. Stato, Sez. V – sentenza 20 febbraio 2014 n. 791);
- l'illegittimità sopravvenuta dell'autorizzazione alla realizzazione non preclude a quest'ultima di esplicare la propria efficacia sino all'eventuale esercizio dell'autotutela (annullamento d'ufficio) da parte del Comune che l'abbia rilasciata senza la previa verifica di compatibilità;
- l'eventuale annullamento d'ufficio dell'autorizzazione alla realizzazione dovrà, naturalmente, avvenire sulla base di un'attenta ponderazione degli interessi pubblici e privati coinvolti nella vicenda e di un prevalente interesse pubblico, anche rispetto all'eventuale (legittimo) affidamento ingenerato nel destinatario della medesima autorizzazione;
- oltre che oggetto di eventuale annullamento d'ufficio, la sopravvenuta illegittimità dell'autorizzazione può essere suscettibile di sanatoria amministrativa, da effettuarsi mediante richiesta ed acquisizione ex post della verifica di compatibilità ex art. 7 L.R. n. 8/2004, do eseguirsi avendo come parametro di riferimento requisiti e fabbisogno regionali stabiliti dalla disciplina regionale vigente."

In seguito a tale ultima circolare, con nota prot. 22235 del 07/10/2014, il comune di Cerignola ha richiesto al Servizio APS, in via di sanatoria dell'autorizzazione alla realizzazione n. 2/2004, emessa il 24/07/2014, la verifica di compatibilità al fabbisogno regionale del predetto "Centro Terapeutico per Minori Residenziale di n. 10 p.l. e Semiresidenziale di n. 20 p.l." ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. a) della L.R. n. 8/2004 e Reg. Reg. n. 9 del 10/02/2010 art. 1 e 2, alla via Sacerdote A. Palladino n. 2/A del comune di Cerignola.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2689 del 16/12/2014 sono stati stabiliti "i criteri per l'individuazione delle aree di fabbisogno indicate dall'art. 3 del regolamento Regionale 8 luglio 2014, n. 14". Con la specifica individuazione dei distretti socio sanitari, costituenti ciascuna area precedentemente indicata dal succitato articolo 3, è stata individuata la seguente ripartizione:



"ASL FG

Area Nord:

DSS San Severo; S. Marco in Lamis; Vico del Gargano

Area Centro:

DSS Foggia1; Foggia 2

Area Sud:

DSS Troia – Accadia; Cerignolo

Area Ovest *DSS Lucera*

ASL BT

Area Centra *DSS Andria*

Zona Litoranea *DSS Margherita di Savoia; Barletta; Trani*

Zona Interna *DSS Canosa di Puglia*

ASL BA

Area Nord *DSS Molfetta; Ruvo di Puglia; Bitonto*

Area Centro *DSS Bari Ovest; Bari Centro; Bari Est; Triggiano; Modugno;
Grumo Appula; Mola di Bari*

Area Sud *DSS Putignano; Gioio del Colle, Conversano*

Area Ovest *DSS Altamura*

ASL BR

Area Nord *DSS Fasano*

Area Centro *DSS Brindisi; Francovilla Fontana*

Area Sud *DSS Mesagne.*

ASL TA

Area Centro *DSS Taranto 1 e Taranto 2; Grottaglie*

Area Ovest *DSS Ginosa*

ASL LE

Area Centro *DSS Lecce; Martano; Grottole; Maglie*

Area Sud *DSS Gallipoli; Casarano; Poggiardo; Gagliano del Capo*

Area Nord Jonica *DSS Nardò"*

Ritenuto di procedere alla verifica di compatibilità in ordine alla surriferita richiesta comunale avente ad oggetto n. 1 struttura residenziale e n. 1 semiresidenziale, entrambe per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza ex articoli 1 e 2 del R.R. n. 14/2014 (già Centri Residenziali e Semiresidenziali Terapeutici per Minori – C.R.T.M. e C.S.R.T.M., ex articoli 1 e 2, R.R. n. 9/2010) relative al territorio della ASL FG – Area sud, secondo le sopravvenute regole previste dalla sopracitata D.G.R. n. 2037/2013 ed in osservanza del nuovo R.R. n. 14/2014, nonché



del fabbisogno regionale ivi stabilito all'art. 3 e specificato attraverso i distretti socio sanitari (DSS), in virtù del noto principio *tempus regit octum*: *"La corretto applicazione del principio tempus regit octum comporta che l'amministrazione debbo tener conto anche delle modifiche normative intervenute durante l'iter procedimentale, non potendo al contrario considerare l'ossetta "cristallizzato" una valta per tutte alla doto dell'atta che vi ho data avvio"* (Cons. Stato Sez. IV, 04-11-2011, n. 5854).

Quindi, tenuto conto *"dei requisiti e/o indicazioni di preferenzia eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti, che ottengano all'ubicazione ed alle caratteristiche strutturali dello sede individuato"*, che nel caso di specie sono rinvenibili nei requisiti di cui all'articolo 1, punti 5), 6) e 7) del R.R. n. 14/2014, nonché del fabbisogno di cui all'art. 3 del medesimo R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014.

Considerata l'Area sud quale area geograficamente comprendente i distretti socio sanitari di Troia-Accadia e Cerignola.


Valutate prioritariamente le richieste di verifica di compatibilità (e relative istanze, con documentazione allegata), giunte a questo Servizio dopo il R.R. n. 9/2010, ma in data anteriore a quella di approvazione della D.G.R. n. 2037/2013 (07/11/2013), così come da quest'ultima stabilito, ossia, **per l'area nord ASL FG**, la sola richiesta del Comune di Cerignola con nota prot. 22765 del 04/10/2013, su istanza della "San Francesco s.r.l..

Visto il fabbisogno regionale previsto dall'art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 per le strutture di tipo residenziale, ossia *"n. 3 strutture residenziali, allacate, sul territorio dello ASL, a nord, al centro ed a sud"*.

Visto, altresì, il fabbisogno regionale previsto dall'art. 3 del citato R.R. n. 14/2014 per le strutture di tipo semiresidenziale, ossia *"n. 3 strutture semiresidenziali, allacate, sul territorio dello ASL, a nord, al centro ed a sud"*.

Ritenuto di non acquisire i dati di cui al punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013, in quanto le strutture in oggetto sono presidi di natura psichiatrica di nuova specializzazione, dedicate all'assistenza di soggetti in età evolutiva e/o adolescenziale, che non trovano nel territorio interessato altre strutture preesistenti della stessa tipologia, a cui rapportarle al fine della migliore distribuzione sul territorio, che, nel caso di specie, è già circoscritto ad aree del territorio aziendale (area nord, area centro e area sud).

Ritenuta, per l'area sud, ai sensi del punto 4) della D.G.R. 2037/2013, l'istanza di autorizzazione alla realizzazione, proposta dalla "San Francesco s.r.l." avente sede in Triggiano alla via Martiri di via Fani n. 5, di un *"Centro Terapeutico per Minori Residenziale e Semiresidenziale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. o) dello L.R. n. 8/2004 e Reg. Reg. n. 9 del 10/02/2010 art. 1 e 2 do istituire alla via Sacerdote*



A. Palladino n. 2/A del comune di Cerignola" conforme al fabbisogno allocativo e sostanzialmente aderente ai requisiti di cui agli articoli 1 e 2, punti 5), 6) e 7), R.R. n. 14/2014, relativi all'ubicazione ed alla conformazione strutturale.

Tanto premesso e considerato, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 8/2004 s.m.i, dell'articolo 3, R.R. n. 14/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014, si propone:

1) di esprimere, **per l'Area sud** del territorio dell'ASL FG, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti della "San Francesco s.r.l." avente sede in Triggiano alla via Martiri di via Fani n. 5, per la realizzazione di n. 1 Struttura Residenziale (primo piano) e n. 1 Struttura Semiresidenziale (piano terra) Terapeutiche per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articoli 1 e 2 del R.R. n. 14/2014, nella unica sede in Cerignola alla via Sacerdote A. Palladino n. 2/A;

2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti

(Mauro Nicastro)



IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO DELL' ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e confermata dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti.

D E T E R M I N A

- ai sensi dell'articolo 7, comma 2, L.R. 8/2004 s.m.i, dell'articolo 3, R.R. n. 14 del 18/04/2014 e della D.G.R. n. 2689/2014:
 - 1) di esprimere, **per l'Area sud** del territorio dell'ASL FG, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale, nei confronti della "San Francesco s.r.l." avente sede in Triggiano alla via Martiri di via Fani n. 5, per la realizzazione di n. 1 Struttura Residenziale (primo piano) e n. 1 Struttura Semiresidenziale (piano terra) Terapeutiche per il trattamento dei disturbi psichiatrici gravi in preadolescenza e adolescenza, ex articoli 1 e 2 del R.R. n. 14/2014, nella unica sede in Cerignola alla via Sacerdote A. Palladino n. 2/A;
 - 2) di precisare che la suddetta struttura dovrà essere realizzata secondo i progetti allegati alla relativa istanza e/o alla richiesta comunale di verifica di compatibilità ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal sopra citato R.R. n. 14/2014;
- di notificare il presente provvedimento:
 - Al Sindaco del Comune di Cerignola (FG);
 - Al legale rappresentante della "San Francesco s.r.l." avente sede in Triggiano alla via Martiri di via Fani n. 5;
 - Al Direttore Generale della ASL BA;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della regione Puglia.



Il presente provvedimento:

- sarà pubblicato all'Albo del Servizio PAOSA (ove disponibile);
- sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale ed in copia al Servizio Bilancio e Ragioneria;
- sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà trasmesso al Servizio PATP;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- il presente atto, composto da n. 14 fasciate, è adottato in originale;
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente ~~ad interim~~ del Servizio PAOSA

(Vincenzo Pomo)

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Servizio, è conforme alle risultanze istruttorie.

L'A.P. "Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private" (Felice Altamura)

Il Dirigente Ufficio Accreditamenti (Mauro Nicastro)



**REGIONE
PUGLIA**

**AREA POLITICHE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE PERSONE
E DELLE PARI OPPORTUNITÀ**

**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA
OSPEDALIERA E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO**

Il presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16-comma 3- del D.P.G.R. n. 161 del 22/2/2008, viene pubblicato all'Albo del Servizio PAOSA dal _____ al _____

Il Responsabile

Regione Puglia
Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento

Il presente atto originale, composto da n° _____ fasciate, comprese gli allegati, é depositato presso il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento, Via Gentile n. 52, Corpo E2, piano 1.

Bari, _____

Il Responsabile